



**COMUNE DI FIEROZZO  
GAMOA' VA VLAROTZ**  
(Provincia di Trento)

Codice Fiscale: 80005230224 - Partita Iva: 00846180222  
38050 Fierozzo – Maso Ronca, 1  
[www.comune.fierozzo.tn.it](http://www.comune.fierozzo.tn.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 39**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026,  
DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, DEL PIANO  
DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.**

L'anno **duemilaVENTITRE (2023)**, addì **ventuno (21)** mese di **DICEMBRE** alle ore 18.10, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1) MOLTRER LORENZO – Sindaco
- 2) IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco
- 3) PALLAORO ROMINA
- 4) MOLTRER SILVANO
- 5) PALLAORO ALDO
- 6) MOLTRER TIZIANA
- 7) MOLTRER NADIA
- 8) MOLTRER LUCA
- 9) SLOMP LORENZO

Sono assenti giustificati i Signori:

- 1) CORN FABRIZIO
- 2) FONTANARI ALESSANDRO
- 3) PINTARELLI WALTER

Assiste il Vice Segretario Comunale **dott. Alfredo Carone.**

Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig. **MOLTRER LORENZO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n.18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali.

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio.

Visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione"*.

visto il successivo articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone:

- comma 1, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- comma 2, il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio";

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l'articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268.

Richiamato il D.M. del 25 luglio 2023 che ha modificato il principio contabile della programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al processo di approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto della deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 06.09.2023 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio previsionale 2024-2026".

Richiamata la deliberazione giuntale n. 49 di data 26/07/2023 avente ad oggetto "Approvazione schema del documento unico di programmazione 2024-2026";

Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 65 di data 13/11/2023 avente ad oggetto "Approvazione proposta nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 e schema di bilancio di previsione 2024-2026";

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale relativo all'integrazione per l'anno 2023 ed all'accordo per l'anno 2024, sottoscritto in data 7 luglio 2023 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs.

118/2011 e ss.mm, al paragrafo 8 stabilisce che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce."

Gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono presentare un documento di programmazione semplificato, prendendo a riferimento la struttura del DUPS riportata nell'esempio n. 1 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011. I comuni con meno di 2.000 abitanti possono prendere a riferimento lo stesso modello, apportando le ulteriori semplificazioni previste dal medesimo principio, al punto 8.4.1.

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Considerato che la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 e lo schema del Bilancio di Previsione 2023-2025, corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, e completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico con protocollo comunale in data 01 dicembre 2023.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: "*Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*"

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che "*Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato che stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2024-2026 e preso atto conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2024-2026 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 27/04/2023 e che per il Comune di Fierozzo non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nella tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2024-2026.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 05 luglio 2023 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio e variazione al Dup 2023-2025 e verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..".

Richiamato l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1 che dispone: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a. alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b. ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06, Legge Finanziaria 2007: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2022, che i comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 01/12/2023 (ns. prot. 4230 dd 01/12/2023).

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fierozzo n. 1 di data 18.01.2023 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario a favore della rag. Rodler Elisa;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il responsabile del servizio finanziario Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 22.02.2010 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.2 dd.10.03.2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 29.01.2014, n. 9 del 12.03.2015, n. 29 del 22.06.2015 e n. 6 del 10.03.2016.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.

Con n° 8 (otto) voti favorevoli, n° 1 (uno - Moltrier Nadia) voti astenuti e n° 0 (zero) voti contrari, su n° 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento unico di programmazione 2024-2026 (Allegato A) dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo.
- 2) Di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2024-2026 Allegato B) redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con funzione autorizzatoria, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.
- 3) Di approvare inoltre i seguenti allegati
  - Piano degli indicatori - Allegato C);
  - Nota integrativa al bilancio 2024-2026 - Allegato D);
  - Prospetto usi civici 2024-2026 – Allegato E).
- 4) Di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.
- 5) Di prendere atto della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 4230 in data 01/12/2023, in relazione alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e al Bilancio di



previsione finanziario 2024-2026 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000.

- 6) Di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2024-2026 di cui alla presente deliberazione la Giunta comunale provvederà a definire il Piano esecutivo di gestione.
- 7) Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (uno), su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm. per garantire la piena operatività degli uffici comunali

\*\*\* \*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Lorenzo Moltrier)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Alfredo Carone)

Il presente verbale è in pubblicazione sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) dal 22.12.2023 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Alfredo Carone)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Alfredo Carone)

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Alfredo Carone)

